

4.7.04 Condizionamento dell'aria

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a mc. 20 per persona per ora. La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di m. 2 non deve superare in ogni caso m. 0,70 al secondo.

Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:

- d'estate: temperatura interna non inferiore di oltre 7 gradi C rispetto all'esterno - umidità relativa compresa tra il 40-50%;
- d'inverno: temperatura interna tra 18-20 gradi C - umidità relativa compresa tra il 40-60%.

Termometri ed igrometri di controllo dovranno essere installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.

4.7.05 Divieto di fumare

Nei locali di cui al presente titolo è fatto divieto di fumare e devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta «vietato fumare», in numero non inferiore a tre, disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso.

4.7.06 Normativa generale

Per quant'altro non previsto nel presente capitolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16/51 del Ministero degli Interni, e successive modifiche.

Sono fatte salve le prescrizioni in materia date dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

4.8 STABILIMENTI BALNEARI, PISCINE, PALESTRE

4.8.01 Autorizzazione

Ferma l'autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931, n. 77, chiunque intenda assumere l'esercizio di stabilimenti ~~termali~~ termali o di alberghi diurni deve ottenere anche la speciale autorizzazione di cui, per il primo caso, all'art. 194 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e per il ^{secondo} caso, dall'art. 231 dello stesso T.U., integrato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112. Tale autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e viene estesa anche all'apertura di bagni pubblici e di latrine a servizio del pubblico.

4.8.02 Stabilimenti termali e alberghi diurni

Per gli stabilimenti termali di cure idropiniche ed idroterapiche ed alberghi diurni, i camerini devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq. 4 per i bagni in vasca, ed a mq. 2 per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq. 2.



I pavimenti dei camerini e le pareti fino a m. 2 di altezza, devono essere levigati, impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

I camerini devono essere riscaldati mediante impianto centralizzato a termosifone o simili e forniti di campanello d'allarme posti presso la vasca da bagno o box doccia.

Dopo ogni bagno, con i mezzi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, si deve procedere alla disinfezione della vasca, del pavimento, della doccia, nonché al cambio della biancheria.

Devono essere provvisti di latrine, distinte per i due sessi, in numero non inferiore a 1 per ogni 10 camerini e di numero adeguato di lavabi, con erogazione di acqua potabile. Nel caso si rendesse necessario l'uso di acqua non potabile, i rubinetti dovranno recare speciale dicitura o indicazioni grafiche chiaramente visibili.

(*) 4.8.03 Stabilimenti balneari: autorizzazione

Non possono essere aperti e posti in esercizio stabilimenti balneari senza l'autorizzazione del Sindaco che provvede sentito il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L.

4.8.04 Numero utenze ammissibili

Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di mq. 5, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusa la superficie occupata da servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altri occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

4.8.05 Cabine-spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore a 2/3 del numero delle utenze massime ammissibili. Le cabine spogliatoio in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,20, una superficie minima di mq. 2,50.

Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

- 1 sedile;
- 1 appendiabiti;
- 1 specchio;
- 1 cestino porta rifiuti;
- 1 impianto di illuminazione artificiale;
- punto di presa per asciugacapelli.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di m. 1.

Le operazioni di pulizia della cabina, devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

4.8.06 Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

Il numero minimo dei W.C., complessivamente, non può essere inferiore a 1/3 del numero delle cabine-spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del numero dei W.C. può essere sostituito con orinatoi a parete.

TITOLO IV.

IGIENE EDILIZIA.

4.8. STABILIMENTI BALNEARI, PISCINE, PALESTRE.

VENGONO CANCELLATI I SEGUENTI PUNTI:

4.8.03 STABILIMENTI BALNEARI: AUTORIZZAZIONI;

4.8.04. NUMERO UTENZE AMMISSIBILI.

4.8.05. CABINE-SPOGLIATOIO - NUMERO MINIMO, CARATTERISTICHE, DOTAZIONE.

4.8.06. NUMERO MINIMO DEI SERVIZI: CARATTERISTICHE E DOTAZIONE MINIMA.

4.8.07. DOCCE.

4.8.08. RACCOGLITORI DI RIFIUTI.

4.8.09. PRONTO SOCCORSO.

SECRETARIO COMUNALE

(*) Tutti i W.C., siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi. Le pareti verticali dei servizi dovranno essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile, di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a m. 2.

La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucchiabile e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.

I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua e relative lance in numero sufficiente.

4.8.07 Docce

Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25 utenti.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m. 1x1 con fognolo o pilette sifonate.

4.8.08 Raccoglitori di rifiuti

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

4.8.09 Pronto soccorso

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e comunque ove sia prevista una utenza superiore a 300 unità dovrà essere prevista la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

4.8.10 Piscine: autorizzazione

L'agibilità delle piscine pubbliche e private, aperte al pubblico, sia coperte che scoperte, è subordinata alla autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

Nessuna piscina può essere messa o mantenuta in esercizio se le installazioni, gli impianti e gli accessori relativi non sono tali da non poter costituire causa di diffusione di malattie infettive contagiose, ovvero di pericolo per l'integrità fisica ed il benessere dei bagnanti e del personale addetto.

4.8.11 Piscine ad uso privato

È soggetto alle disposizioni del presente capo l'esercizio di ogni vasca natatoria che non sia situata in una proprietà privata e sotto il diretto controllo del proprietario, per essere destinata al nuoto o alla balneazione, esclusivamente da parte dei membri della famiglia o dei loro ospiti.

Rientra pertanto nella ipotesi di cui al comma precedente l'esercizio di associazione a club, società, sodalizi, cooperative, condomini.

4.8.12 Piscine private ad uso pubblico

Nessuna piscina di cui al punto precedente può essere messa o mantenuta in esercizio senza autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, indipendentemente da ogni altra autorizzazione, licenza, permesso, prescritti da leggi o Regolamenti anche comunali.

4.8.13 Procedure per il rilascio della autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione sanitaria il proprietario, possessore gerente, concessionario della piscina dovrà presentare istanza in carta bollata al Sindaco, indicando l'indirizzo esatto dell'impianto, la sorgente di approvvigionamento idrico, le caratteristiche tecnico-funzionali riferite in particolare ai sistemi di filtrazione dell'acqua, al sistema di disinfezione della stessa, ai sistemi di riscaldamento dell'acqua e dell'ambiente, ai mezzi di pronto soccorso esistenti, ai metodi che saranno adottati per evitare l'accesso alla vasca di balneazione a persone che non siano sottoposte ad operazioni di pulizia corporea (doccia saponata, pulitura dei piedi, ecc.).

Nell'istanza dovranno altresì essere indicate le generalità complete del gestore o del responsabile del funzionamento dell'impianto, nonché il numero, le generalità ed i titoli del personale di salvamento.

Il Sindaco trasmette l'istanza al medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. territorialmente competente perché attesti l'idoneità igienico-sanitaria della piscina, a seguito di accertamenti e sopralluogo da parte del competente personale del Servizio.

4.8.14 Spogliatoi e servizi: requisiti

Le piscine devono disporre di spogliatoi distinti per sesso. Ciascuno di questi deve essere dotato di almeno:

- a) n. 2 docce per ogni 40 bagnanti;
- b) n. 1 gabinetto e n. 2 orinatoi per ogni 60 uomini;
- c) n. 1 gabinetto per ogni 30 donne.

Le docce delle piscine sia coperte che scoperte, devono essere dotate di acqua fredda e calda.

Tutti i servizi devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e devono essere periodicamente disinfettati.

4.8.15 Accesso alla vasca

L'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di canale lavapiedi con ricambio continuo dell'acqua.

4.8.16 Vasca di balneazione: requisiti

Le pareti della vasca devono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucchiolevole di colore chiaro. Allo stesso modo il fondo dovrà altresì essere rivestito di materiale chiaro antisdrucchiolevole.

4.8.17 Impianti per i tuffi: requisiti

Per la zona riservata agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno.

SEGRETARIO COMUNALE



4.8.18 Impianto di filtrazione: requisiti

L'impianto di filtrazione dovrà essere in grado di assicurare la effettuazione di 5 ricircoli al dì.

Il numero dei ricircoli dovrà essere elevato ad almeno 7 al dì per le vaschette di ambientamento di acqua, per le vasche utilizzate da handicappati incontinenti e in tutte le piscine nelle quali la temperatura dell'acqua è mantenuta sopra i 28 gradi C.

4.8.19 Caratteristiche dell'acqua di balneazione

Durante l'esercizio della piscina l'acqua in vasca dovrà avere caratteristiche chimico-biologiche non diverse da quelle sottoindicate:

- | | |
|--|---|
| 1) pH: valori compresi per piscine di acqua dolce | 7,2 - 7,6 |
| 2) cloro residuo | 0,4 - 1 mg/l
non inferiore a 0,4 mg/l
e non superiore ad 1 mg/l |
| La parte di Cl. libero dovrà rappresentare almeno il 60% del Cl. totale. | |
| 3) n. totale, di colonie microbiche a 37 C: | inferiore a 200/ml |
| 4) n. coliformi totali: | inferiore a 1/100 ml |
| 5) n. coliformi fecali: | assenti |
| 6) n. colonie staphylococcus aureus: | inferiore a 10/100 ml |
| 7) n. pseudomonas aeruginosa: | assenti |

Il controllo dei parametri di cui sopra deve essere effettuato a cura del gestore dell'impianto.

I valori rilevati devono essere riportati nell'apposito registro di cui al punto 4.8.22.

4.8.20 Numero di bagnanti ammessi in vasca

Il numero di bagnanti ammessi in vasca non deve superare quello di 1x2 m.², come indicato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971.

4.8.21 Inidoneità dell'acqua di balneazione: provvedimenti

Ogni qualvolta le caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche dell'acqua in vasca si discostino da quelle indicate nel punto precedente, ovvero qualora la torbidità dell'acqua possa impedire al personale di salvamento la agevole e pronta individuazione di persone eventualmente colte da male e giacenti sul fondo della vasca, il titolare o il gerente della piscina dovrà prontamente sospendere la balneazione ed adottare tutti i provvedimenti necessari, non esclusi lo svuotamento della vasca e la sua pulizia, per portare l'acqua in condizioni di esercizio normali.

4.8.22 Registro dei parametri fisici, chimici, biologici dell'acqua

Prima dell'inizio dell'attività il titolare o gestore della piscina deve far vidimare dal medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. territorialmente competente, un apposito registro con pagine numerate e non mobili sul quale dovranno essere indicati:

a) denominazione dell'impianto e generalità complete del titolare o del gestore della piscina;

b) le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua in vasca misurata ogni due ore durante la balneazione ed annotate di volta in volta in modo completo e veritiero, con particolare riferimento a:

- temperatura;
- pH;
- cloro residuo;

c) i risultati degli esami batteriologici dell'acqua della vasca da far effettuare almeno una volta al mese a cura del titolare o del gestore della piscina, con particolare riferimento a:

- n. delle colonie totali a 37 gradi C;
- n. delle colonie totali a 20 gradi C;
- n. coliformi totali;
- n. coliformi fecali;
- n. colonie staphylococcus aureus;
- pseudomonas;

d) il numero dei bagnanti presenti in vasca e nella zona cosiddetta dei piedi nudi, nel momento in cui è stato effettuato il prelievo - durante le ore di esercizio - per la determinazione dei parametri richiama ai punti b) e c) che precedono.

Su apposita sezione del registro di cui al primo comma dovranno essere indicati:

- la data di arrivo e la quantità di ciascun prodotto disinfettante impiegato per il trattamento dell'acqua e per la distruzione delle alghe;
- la data di ogni svuotamento e/o riempimento della vasca;
- la data e la descrizione di ogni operazione di manutenzione dei filtri;
- la data di ogni operazione di trattamento antialghe e la quantità del prodotto impiegato.

Il registro dovrà essere compilato in modo tempestivo, completo e veritiero in ogni sua sezione e per ogni voce e dovrà essere conservato permanentemente presso la piscina ed esibito per il controllo ad ogni richiesta del competente personale del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. territorialmente competente, che, a conferma dell'avvenuto controllo, apporrà la propria firma e la data sul registro medesimo.

Ogni registro dovrà recare un numero d'ordine progressivo.

4.8.23 Caratteristiche delle zone docce e dei W.C.

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia. I locali W.C. devono avere superficie non inferiore a mq. 1,50 essere provvisti di bidet (solo per le donne) e di tazza (turca).

È consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione sino ad un'altezza di m. 2.

Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati. In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

SEGRETARIO COMUNALE



Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente punto, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

4.8.24 Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente.

4.8.25 Insonorizzazione

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

4.8.26 Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- 1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- 2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;

4.8.27 Pronto soccorso

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq. 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

4.8.28 Palestre: apertura

L'apertura di palestre ad uso diverso da quello scolastico è autorizzata dal Sindaco acquisito il parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente per territorio.

4.8.29 Palestre: ventilazione

Tutte le palestre indipendentemente dall'uso a cui sono destinate devono essere dotate di ventilazione diretta assicurata da apertura di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale potrà, su parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali nella misura di almeno 25 mc/aria/persona/ora.

4.8.30 Palestre: spogliatoi e servizi igienici

Si dovrà in ogni caso disporre complessivamente di almeno 2 W.C.; 2 lavabi; 6 docce.

Tale dotazione dovrà essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 15 frequentatori oltre i primi 30, 1 W.C. ogni ulteriori 15 frequentatori ed 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori.

4.8.31 Palestre: direttore tecnico

Tutte le palestre indipendentemente all'uso a cui sono destinate devono assicurare la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma di professore di educazione fisica rilasciato da un I.S.E.F.

4.9 **LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI
ED ATTIVITÀ AFFINI**

4.9.01 Lavanderie: autorizzazione

Nella domanda devono essere indicati:

- Nel caso di lavanderie ad acqua:

- 1) quali acque verranno usate;
- 2) come si provvederà al loro smaltimento.

4.9.02 Caratteristiche delle lavanderie ad umido

- a) un locale per la raccolta e la sosta della biancheria;
- b) un locale per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
- c) gruppo di servizi composto almeno di una latrina e dello spogliatoio,

Si potrà derogare da tali requisiti quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata senza sosta della biancheria con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

SEGRETERIO COMUNALE

Provincia di Torino

4.9.03 Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali

I locali devono avere:

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli raccordati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- b) pareti lisce e lavabili fino ad altezza di m. 2.00 dal pavimento;
- c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

Qualora la lavanderia non disponga di apparecchi meccanici per il trattamento delle biancherie sporche, deve esservi un numero sufficiente di vasche per le varie operazioni di allollatura, lavatura e sciacquatura.

4.9.04 Veicoli per il trasporto della biancheria

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile.

La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi tenuti separatamente durante il trasporto.

4.9.05 Biancheria infetta

È vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letteracci di ammalati di malattie trasmissibili prima che siano stati regolarmente disinfettati o disinfestati.

4.9.06 Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II classe, il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica propone al Sindaco i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali siti al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizi (un W.C. ed un lavabo).

Il condotto di scarico dei vapori della lavatrice deve sboccare all'esterno del laboratorio e essere munita di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente.

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di respiratore e guanti;
- c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti idonei a chiusura ermetica e smaltiti in base alle norme vigenti;

Per quanto non espressamente normato dal presente capitolo, vale quanto disposto dal D.P.R. 303/56.

4.9.07 Barbieri, parrucchieri, attività affini: autorizzazione

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna sono disciplinate da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142. (*)

Dette attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, il quale accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

VARIAZIONE:

(*)

TITOLO IV.

IGIENE EDILIZIA.

4.9. LAVANDERIE,
BARBIERI, PARRUCCHIERI
ED ATTIVITA' AFFINI.

4.9.07. BARBIERI,
PARRUCCHIERI, ATTIVITA'
AFFINI: AUTORIZZAZIONE.
PRIMO COMMA.

AL TERMINE DEL PRIMO
COMMA VENGONO AGGIUNTE

LE PAROLE "E CON LEGGE
4/1/1990, N.1".

78.

4.9.08 Libretti di idoneità sanitaria

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Sindaco e da rinnovarsi annualmente.
Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

4.9.09 Scuole per barbieri, parrucchieri e attività affini

Le norme indicate nei punti 4.9.07 e 4.9.08 del presente Regolamento sono estese alle scuole per barbieri, parrucchieri ed attività affini.

4.9.10 Attività di tosatura di animali: autorizzazione

Gli esercizi di attività di tosatura e di toelettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere anche del responsabile del Servizio Veterinario. Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettazione dei peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi identificabili da conferire all'incenerimento.

4.9.11 Centri di estetica

Le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico curativo sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere-parrucchiere.

In particolare nei centri di estetica possono essere espletate le seguenti attività:

- pulizia e trattamento del viso;
- depilazione a caldo e a freddo;
- manicure e pedicure estetico;
- massaggio a scopi estetici del viso;
- trucco.

Tali attività possono essere svolte sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE e alla legislazione dello Stato.

Le apparecchiature atte alla esplicazione delle attività di cui al punto precedente sono le seguenti:

- vaporizzatori;
- apparecchi per il vuotomassaggio, il pneumomassaggio, il vibromassaggio, il drenaggio, la ionoforesi cosmetica, la ginnastica eccitomotora;
- elettrodepilatori;
- scaldacere;
- pinze elettroniche;
- saune (sono ammessi unicamente soggetti che esibiscano certificato medico attestante l'idoneità fisica);
- idromassaggi;
- lampade abbronzanti;
- raggi ultravioletti di tipo A.

Tutte le apparecchiature che utilizzano la corrente elettrica devono risultare conformi alla normativa C.E.I. ed al D.P.R. 547/55; essere dotati del dop-

SEGRETARIO COMUNALE



pio isolamento contrassegnato con il simbolo []. In alternativa può essere sufficiente il marchio IMQ.

L'attività di estetica può essere esercitata, previa autorizzazione valida per l'intestatario della stessa, per i locali e per le apparecchiature in essa indicate.

La stessa attività può essere svolta nel domicilio dell'esercente qualora i locali adibiti all'esercizio presentino i requisiti previsti dal Regolamento Comunale Edilizio.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 2 bis della legge 1142/70, previo accertamento:

a) dei requisiti igienici dei locali: a cura del Servizio di Igiene Pubblica che dovrà verificare la presenza dei requisiti di abitabilità nonché la avvenuta verifica dell'impianto di messa a terra;

b) della qualificazione, del richiedente l'autorizzazione o del titolare dell'azienda, ai sensi della legge 1142/70;

c) del rispetto delle prescrizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

4.10 AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

4.10.01 Autorimesse private e pubbliche

Devono essere assicurati i requisiti e le norme tecniche di cui al D.M. 1 febbraio 1986. Per quanto riguarda le autorimesse per carri funebri si fa rimando all'art. 19 del D.P.R. 803/75.

4.11 COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI ALL'APERTO E ALLOGGIAMENTI PROVVISORI

4.11.01 Definizione

Si intendono per complessi ricettivi complementari all'aperto quelli indicati dalla legge 326/58 e successive norme di applicazione di cui al D.P.R. 869/58 e successive norme di applicazione di cui al D.P.R. 869/61, nonché dalla legge 217/83 e dalla normativa vigente in materia.

4.11.02 Autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extra alberghiere di cui alla legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985 è rilasciata in conformità a quanto previsto da quest'ultima.

L'autorizzazione all'esercizio dei campeggi e di altre strutture di vacanza a questi riducibili (alloggiamenti provvisori, ecc.) è rilasciata dal Sindaco sentito il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

4.11.03 Alloggiamenti provvisori

Prefabbricati, containers, bungalows e simili, ad uso saltuario, devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc. 9,00 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi di aria ed avere una adeguata illuminazione naturale.

Devono essere realizzati con idoneo materiale allo scopo di evitare notevoli sbalzi di temperatura ed ancora che si formi condensa sulle pareti interne.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un W.C., una doccia e di adeguato sistema di smaltimento acque nere.

4.11.04 Requisiti propri degli alloggi provvisori

La materia è regolata dalla legge 17 maggio 1983 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica». G.U. n. 141 del 25 maggio 1983.

4.11.05 Requisiti propri dei campeggi

Criteri per la valutazione di idoneità del terreno:

a) disposizione del terreno: il terreno prescelto deve essere preferibilmente posto a riparo dai venti e a conveniente distanza da ospedali, opifici, caserme, cimiteri, case di cura;

b) dimensioni dell'area prescelta in rapporto al numero di campeggiatori; si deve disporre di almeno 80 mq. per ogni installazione (tenda più auto), ovvero almeno 40 mq. per ogni tenda compreso lo spazio adibito ai servizi comuni.

4.11.06 Approvvigionamento idrico

A) approvvigionamento idrico:

- fabbisogno idrico: la dotazione minima di acqua potabile è fissata in 20 litri per persona al giorno, considerando tale misura come essenziale per i bisogni d'acqua (lavabi, docce, lavelli per stoviglie e locali di somministrazione bevande).

Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, ad uso servizi di pulizia, lavaggio autovetture e ad ogni altro utilizzo che non comporti pericolo alla salute degli utenti, è fissato in altri 80 litri per persona e per giorno. Se è necessario l'impiego di acqua non potabile, i relativi rubinetti dovranno recare speciale indicazione grafica chiaramente visibile;

- fonti di approvvigionamento: l'acqua potabile dovrà provenire da acquedotto comunale; laddove ciò non fosse realizzabile, sarà autorizzato l'impiego di acque prelevate da pozzi o sorgenti purché venga prodotto il certificato di analisi di potabilità rilasciato dal Laboratorio di Sanità Pubblica. I controlli della potabilità dovranno essere richiesti periodicamente e comunque entro i 60 giorni antecedenti le singole aperture stagionali;

- attrezzature: di emergenza e di riserva: quando l'approvvigionamento avviene da acquedotto comunale e l'acqua viene concessa in qualsiasi quantità a contatore, devono essere previsti serbatoi di riserva della capacità complessiva pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato sulla base di 50 litri per giorno per persona. Se l'acquedotto fornisce acqua solo in certe ore della giornata, è necessario ampliare la capacità del serbatoio.

Nel caso di approvvigionamento da pozzi, si devono installare pompe di riserva.

4.11.07 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

A) ubicazione e caratteristiche costruttive generali:

- i servizi idrosanitari devono essere installati in unità indipendenti, destinati rispettivamente agli uomini e alle donne;

SEGRETARIO COMUNALE

DI M. A. V. L. 1983

- queste unità possono essere anche raggruppate in unico stabile, purché abbiano ingressi indipendenti e contrapposti per i servizi destinati agli uomini e per quelli destinati alle donne;

- tali unità debbono essere in muratura o in altri materiali egualmente durevoli anche se prefabbricati;

- l'areazione e l'illuminazione naturale possono essere ottenute mediante finestre esterne o con una apertura adeguatamente sollevata dal margine superiore delle tramezzature;

- tutti i locali nei quali sono installati degli apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce, ecc.) debbono avere le pareti fino a metri due di altezza rivestite con materiali impermeabili e lavabili;

- i pavimenti debbono essere impermeabili preferibilmente in gres o ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto di acqua;

- i gruppi di servizi sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che i campeggiatori più distanti debbano superare una distanza superiore ai 150 metri per raggiungerli; tale distanza è ridotta a metri 100 nei campeggi posti ad altitudine superiore ai 1.100 metri s.l.m.

Tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento;

B) gabinetti:

- uno ogni 20 persone; il vano deve essere aerato e deve avere superficie minima di metri 1,20x1,20 con porta chiudibile dall'interno;

- devono essere installati vasi normali a chiusura idraulica con cassetta di lavaggio, preferibilmente fissati alla parete (e non sul pavimento) o del tipo alla turca con bordo rialzato;

- nel reparto uomini deve essere previsto un orinatoio ogni 50/70 persone;

- ogni 10 vasi per adulti è necessario prevederne uno di dimensioni ridotte per bambini;

- deve essere realizzato almeno 1 servizio igienico accessibile ai portatori di handicap;

C) lavabi:

- uno ogni 10 persone, singolo;

- ciascun lavabo sarà dotato di specchio, mensola d'appoggio;

- ogni 10 lavabi per adulti è opportuno prevederne uno di dimensioni ridotte (altezza 50 cm.) per bambini;

- nei complessi invernali situati oltre gli 800 metri, nei lavabi è necessaria l'erogazione anche di acqua calda;

D) Lavapiedi:

- uno ogni 50-70 persone;

- devono essere installati vicino alla porta chiudibile dall'esterno e possibilmente essere muniti di antidoccia per riporre gli indumenti. Sul pavimento dev'essere posta una griglia in materiale plastico asportabile e lavabile;

- docce all'aperto: possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate vicino alle spiagge;

- nelle docce è opportuna l'erogazione anche di acqua calda;

E) lavelli per stoviglie:

- uno ogni 30 persone, posti a distanza dai servizi (gabinetti, docce, lavabi);

- vicino ai lavelli devono essere posti dei contenitori per i rifiuti solidi;

- nei campeggi posti in località oltre gli 800 metri di altitudine, i lavelli dovranno essere muniti di acqua calda;

F) lavatoi per biancheria:

- uno ogni 30 persone, posti a distanza dai servizi (gabinetti, docce, lavabi);

G) altri servizi:

- le cucine, le dispense e le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco in quanto esistenti, dovranno essere ventilate ed avere luce diretta.

4.12 STUDI PROFESSIONALI, AMBULATORI

4.12.01 Studi professionali: definizione

Sono studi professionali gli ambienti nei quali i medici generici e specialisti (compresi gli odontoiatri) ed i medici veterinari esercitano la loro professione. Per la loro attivazione non si richiede alcuna autorizzazione, salvo quella inerente l'abitabilità dei locali.

4.12.02 Ambulatori: definizione

Istituti aventi individualità ed organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle Case ed Istituti di cura che possono essere autorizzati anche in favore di chi non sia medico purché siano dirette da medici.

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori e laboratori di diagnostica e terapia strumentali senza la necessaria autorizzazione della Autorità competente sentito il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente.

Le disposizioni suddette si applicano anche agli ambulatori veterinari in merito ai quali il Sindaco provvede, sentito il parere del responsabile del Servizio Veterinario.

Il Sindaco indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura delle istituzioni sanitarie suddette aperte o gestite senza l'autorizzazione suddetta. Può, altresì ordinare la chiusura, per una durata non superiore a 3 mesi, in caso di violazioni alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o altre irregolarità.

4.12.03 Studi professionali, ambulatori: requisiti

I locali da adibire ad uso ambulatorio fatto salvo quanto previsto dalla vigente convenzione per la medicina generale, devono possedere, dal punto di vista igienico, i requisiti stabiliti dal presente Regolamento per i locali di civile abitazione ed avere disponibilità di almeno un servizio igienico di uso esclusivo del presidio sanitario, con regolamentare antibagno e lavabo.

I locali adibiti ad ambulatori e sale di attesa devono avere superficie adeguata e comunque corrispondente alle norme vigenti, pavimenti di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite per un'altezza di almeno m. 1,50 dal pavimento, con materiali anche essi impermeabili, di facile lavatura e disinfezione.

Da parte delle istituzioni che svolgono attività con impiego di radiazioni ionizzanti devono essere rispettate le norme protezionistiche previste dalla legge 185/1964 e successive modificazioni.

4.12.04 Raccolta, smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi

La raccolta, lo smaltimento, lo scarico e l'eventuale trattamento dei rifiuti solidi e liquidi devono avvenire in conformità alle disposizioni del D.P.R. 319/76, D.P.R. 915/82 e successive modificazioni.

SEGRETARIO COMUNALE



4.13 AMBIENTI DI RICOVERO E CURA

4.13.01 Norme generali

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di ambienti destinati al ricovero ed alla cura oltre alle norme di cui ai capitoli precedenti deve attenersi alle seguenti norme:

in fase di presentazione della richiesta di concessione edilizia, il progetto deve essere accompagnato da una relazione tecnico-sanitaria a firma dell'ingegnere progettista e di un medico competente in igiene ospedaliera.

Nella relazione saranno riportati e specificati i seguenti elementi:

a) caratteristiche e criteri di scelta dell'area in cui si intende costruire (decreto Capo del Governo 20 luglio 1939, pubblicato sulla G.U. 11 agosto 1939, n. 187 e successive modifiche);

b) caratteristiche tecniche e requisiti di sistemi di approvvigionamento idrico, rimozione e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e radioattivi;

c) requisiti costruttivi e degli impianti affinché siano soddisfatti gli standard di illuminazione, aerazione, temperature, isolamento acustico richiesti;

d) caratteristiche, numero e tipo degli ambienti destinati ai servizi generali, diagnostici e curativi, delle unità di soggiorno e degenza, dei percorsi e dei collegamenti;

e) rispondenze alle norme di Piano Socio Sanitario Regionale vigente.

Prima del rilascio della concessione per le costruzioni private destinate al ricovero e alla cura il Sindaco oltre le procedure di tipo generale acquisirà anche il parere del C.d.g. dell'U.S.S.L. territorialmente competente.

Ultimati i lavori, l'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata dal Sindaco ai sensi e con le procedure, previste dall'art. 221 del T.U. LL.SS. 1265/34. Prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività dovrà essere ottenuta anche la speciale autorizzazione di cui agli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS. 1265/34 rilasciata dalla Giunta Regionale.

4.13.02 Norme specifiche

In quanto alle norme costruttive impiantistiche e di organizzazione interna, gli ospedali e le case di cura private devono rispondere alle normative di cui rispettivamente ai D.C.G. 20 luglio 1939, D.M. 5 agosto 1978, D.P.R. 12 febbraio 1968, n. 132, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, L.R. n. 7 del 10 marzo 1982.

4.14 CASE RURALI E PERTINENZE

4.14.01 Norme generali e definizione

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione se si tratta di case rurali bifunzionali a corpo unico di fabbrica, non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai m. 3 in linea orizzontale.

Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente Regolamento (alloggi collettivi...)

4.14.02 Requisiti delle aree libere

I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

4.14.03 Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti.

4.14.04 Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo riconosciuta potabile, con impianto di sollevamento a motore.

La potabilità dell'acqua deve risultare secondo quanto stabilito dal capitolo 3 Titolo 3.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui al D.P.R. 236/88.

4.14.05 Scarichi

Lo scarico delle acque usate, anche nelle case già esistenti, deve essere fatto con tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni.

Dette acque devono essere convogliate negli appositi sistemi di raccolta e smaltimento secondo quanto disposto dal titolo 3.2.

SEGRETARIO COMUNALE



4.14.06 Ricoveri per animali: procedure

La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia da parte del Sindaco che la concede, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del responsabile del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria; l'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze.

L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

Trattandosi di:

- allevamento di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia; detta autorizzazione è subordinata al nulla osta del Presidente della Giunta Regionale, previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

4.14.07 Caratteristiche generali dei recinti

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

4.14.08 Caratteristiche dei ricoveri

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.

Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, 20 mc. per animali di media taglia (ovini, suini), e di almeno mc. 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie fenestrata apribile.

Per le porcilaie e per le stalle la superficie fenestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a «vasistas» e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria.

La ventilazione dell'ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.

L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,50. Le pareti

devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m. 1,50. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

4.14.09 Presenza di animali nell'abitato

Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. È consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i Regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare.

Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di: 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini. È ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

4.14.10 Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitato

Coloro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

4.14.11 Requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nell'abitato

Il Servizio di Igiene Pubblica, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

- l'idoneità degli impianti di stabulazione;
- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori; gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni viciniori;
- le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.

4.14.12 Ubicazione delle concimaie

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuto devono essere ubicati lontano dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio e condotta di acqua potabile non meno di m. 25. È vietato lo spandimento del liquame sul terreno se non è preceduto da un periodo di fermentazione nella concimaia atto a ridurre la molestia conseguente allo spandimento.

4.14.13 Locale per la raccolta del latte: requisiti

Il locale per la raccolta del latte salvo le particolari caratteristiche previste dal D.P.R. 9 maggio 1929, n. 994 deve essere separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di m. 2,00, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, almeno il lavandino per gli operatori.

SEGRETARIO COMUNALE



4.14.14 Abbeveratoi e vasche di lavaggio

Le acque degli abbeveratoi, e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.

Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 25 dal pozzo.

